

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Modifica del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 1° novembre 2002¹;
visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 2003²,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico è modificata come segue:

Modifica terminologica

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2 e 4

² Impregiudicati i divieti di cui al capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

⁴ Per «dispositivo antimaniolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che ne fa parte, è collegato o è fissato ad essa o è posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o di altra alterazione intenzionale della mina.

1 FF **2003** 1976

2 FF **2003** 1989

3 RS **514.51**

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2003⁴

Termine di referendum: 8 aprile 2004

⁴ FF 2003 7099